



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione Prima CIVILE

R.G. 2933/2025

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluca Brol ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2933/2025 R.G. promossa

da

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio degli Avv.ti NISI PIETRO e FAVERO DIEGO

ATTORE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'Avv. TASSETTI FABIO

CONVENUTO

OGGETTO: Appalto; altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)

sulle seguenti conclusioni

per parte attrice

“In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza e/o difetto di giurisdizione del Tribunale di Venezia in virtù della clausola compromissoria pattuita all'art. 18 del contratto d'appalto tra *Parte_1* e *Controparte_1* e, per l'effetto, rimettere le parti dinanzi al collegio arbitrale, dichiarare nullo il decreto n. 36/2025 del 08/01/2025 emesso dall'intestato Tribunale di Venezia nel procedimento n. R.G. 50/2025; e, dunque, disporre l'immediata revoca per i motivi esposti in atti.



Nel merito, accertare e dichiarare nullo, invalido, inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 36/2025 del 08/01/2025 emesso dall'intestato Tribunale di Venezia nel procedimento n. R.G. 50/2025, con ogni conseguente statuizione per le ragioni esposte in narrativa.

Respingere in ogni caso le pretese creditorie avanzate da *Controparte_1*, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti di *Parte_1* in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* siccome inammissibili e/o infondate e/o non provate, in fatto e/o in diritto, per le ragioni in narrativa, nonché in quanto prescritte e colpite da decadenza, per i motivi illustrati in narrativa.

In via riconvenzionale, dichiarare compensato ogni eventuale credito che verrà accertato in capo a *Controparte_1*, per tutte le causali esposte in narrativa.

In ogni caso accertare e dichiarare non dovuti gli interessi.

Con vittoria di spese e compenso di avvocato per il giudizio, importo da aumentarsi del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, nonché maggiorato del rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre cassa avvocati e iva come per legge”.

per parte convenuta

“In via preliminare: confermare il decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e di pronta soluzione.

In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e per l'effetto rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate.

Con vittoria di spese e compenso professionale per il presente giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spese”

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 24/01/2025 *Parte_1* ha opposto il decreto ingiuntivo N. 36/2025, notificato il 13/01/2025, con cui il Tribunale di Venezia aveva ingiunto il pagamento immediato di € 882.000,00 in favore di *Controparte_1*; il pagamento in favore della medesima, entro 40 giorni, di ulteriori € 168.000; oltre interessi e spese legali.



L'opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito in virtù della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto azionato e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo. Nel merito ha contestato la fondatezza delle ragioni svolte dall'ingiungente.

Con comparsa dd. 19/03/2025 si è costituita in giudizio *Controparte_1*, rimettendosi alle decisioni del Tribunale in ordine alla eccezione di incompetenza svolta dall'attrice ed insistendo, nel merito, per l'accoglimento della pretesa spiegata in monitorio.

Le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10/06/2025.

L'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente è fondata, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va revocato (cfr. Cass. Civ. n. 25939/2021 "In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale").

E', infatti, emerso che *Controparte_1* e *Parte_1* stipularono in data 28/08/2018, con decorrenza 01/09/2018 e prima scadenza prevista per il 31/08/2021, un contratto di appalto avente ad oggetto la movimentazione di merce in un magazzino sito ad Osimo (AN), e che detto contratto venne prorogato più volte, sino alla scadenza ultima avvenuta in data 29/02/2024.

La clausola n. 18 del contratto, oggetto di doppia e specifica sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c., prevede la competenza di un collegio arbitrale rispetto alla risoluzione delle controversie scaturenti dall'accordo. La clausola è formulata in maniera ampia e devolve agli arbitri la definizione delle liti relative ad "interpretazione", "esecuzione" e "risoluzione" del contratto.



ART. 18 - CLAUSOLA ARBITRALE

18.1 La decisione di ogni eventuale controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione del presente accordo sarà rimessa alla competenza esclusiva di un collegio di tre arbitri, dei quali uno nominato dal COMMITTENTE, l'altro dall'APPALTATORE ed il terzo (con funzioni di Presidente) d'accordo dai primi due, o in difetto, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bologna.

Quest'ultimo procederà anche alla nomina dell'arbitro eventualmente non designato (o non sostituito) da una delle parti nei termini di cui all'art. 810 c.p.c. nonostante l'apposito invito debitamente notificato alla stessa.

Il Collegio arbitrale avrà sede a Bologna, esso deciderà pro bono et aequo ma in forma rituale secondo le disposizioni di cui agli artt. 806 e seg. c.p.c. Le parti sopporteranno ciascuno le spese dell'arbitro da esse nominato, mentre il compenso del Presidente sarà a carico delle stesse in parti uguali.

18.2 La presente clausola non opererà in presenza di violazioni del presente contratto che importino, ai sensi della clausola n. 16 che precede, la sua risoluzione.

Ebbene, in monitorio **CP_I** ha spiegato una pretesa relativa all'oggetto del predetto contratto, lamentando l'inadempimento di **Parte_I** all'obbligo di pagamento dei corrispettivi. La lite, dunque, inerisce alla "esecuzione" del contratto e deve essere devoluta ad arbitrato rituale.

Si compensano le spese di lite, tenuto conto che la convenuta ha sostanzialmente aderito all'eccezione di incompetenza, rimettendosi alle determinazioni del Tribunale, ed ha quindi agevolato la definizione della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:

- **DICHIARA** la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale di cui all'art. 18 del contratto sottoscritto dalle parti
- **REVOCA** per l'effetto il decreto ingiuntivo N. 36/2025 – R.G. N. 50/2025
- **ASSEGNA** termine di 3 mesi per l'introduzione del procedimento arbitrale
- **COMPENSA** le spese di lite

Venezia, 10/06/2025



Il Giudice

dr. Gianluca Brol

Arbitrato in Italia